

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 759/14 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' appello di Firenze
Sezione I civile

Composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - EDOARDO MONTI | Presidente |
| - ANDREA RICCUCCI | Consigliere rel. |
| - DOMENICO PAPARO | Consigliere |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 759/14 R.G.

Promossa da

[REDACTED] domiciliati in Firenze, [REDACTED]
presso l'avv. [REDACTED] e rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
Grosseto come da procura a margine della citazione in appello

APPELLANTI

Contro

BANCA CR FIRENZE S.P.A. domiciliata in Firenze, via Varchi n.14 presso l'avv.
RICCARDO BENCINI che la rappresenta e difende come da procura in calce alla
comparsa di costituzione unitamente all'avv.prof. UMBERTO MORERA di Roma.

APPELLATA

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 18/9/2018 sulle seguenti

Conclusioni

Parte appellante [REDACTED] Come in citazione in
appello, ovvero in sintesi: dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'ordine di acquisto e/o
contratto di investimento per cui è causa, con condanna alla restituzione dell'importo
investito con le spese e al risarcimento del danno da lucro cessante; in subordine
dichiarare la risoluzione; in ulteriore subordine la violazione dei doveri di buona fede in
sede precontrattuale ex art.1337 c.c.. Con vittoria di spese dei due gradi.

Parte appellata BANCA CR FIRENZE S.P.A. : respingersi l'appello con conferma della sentenza e rigettarsi le domande di controparte con condanna dell'appellante, vista la condotta processuale assunta, al pagamento delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 406/13 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/5/2013 con la quale era stata respinta la domanda di restituzione e di risarcimento del danno da lucro cessante proposta da [REDACTED] contro la BANCA CR FIRENZE S.P.A. in relazione all'acquisto di obbligazioni dello Stato argentino (Argentina 2004 8,125) in data 16/3/2000 per l'ammontare di €.52.078,00=.

Il giudice appellato ha motivato la decisione assumendo che la pretesa di nullità del contratto quadro e dei successivi ordini di acquisto per violazione dei doveri informativi e di adeguatezza era da ritenere infondata tenuto conto del consolidato indirizzo di legittimità al riguardo.

2.1. Con il primo motivo di appello [REDACTED] premesso che al procedimento 969/06 era stata riunito quello 1166/2006, contestano la totale omessa pronuncia del primo giudice in relazione alle domande di annullamento per dolo e conflitto di interessi (dedotte nel proc.969/06) e quelle di risoluzione e di responsabilità precontrattuale (dedotte nel successivo procedimento n.1166/2006 riunito al primo).

2.1.2. L'appellante insiste genericamente e superficialmente sull'eccezione di nullità per violazione di norma imperativa; mentre propone per la prima volta ed in comparsa conclusionale eccezione di nullità del contratto quadro per violazione del requisito di forma scritta in quanto si assume non sottoscritto dalla Banca e che la medesima non avrebbe consegnato il documento sui rischi in generale.

2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ribadisce la domanda di annullamento " dell'ordine di acquisto e/o contratto di investimento ... " per dolo della banca che avrebbe convinto i clienti all'acquisto pur consapevole dell'alto rischio di default dello Stato Argentino e di vendere titoli del suo portafoglio in violazione dell'art.6 lettera g) della legge 1/91.

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a1198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f8c39df83a535614b
 Firmato Da: MIGNATI ERCOLANO ENRICO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a4146770a1100007a5e81a5e1a1e709

2.3. Con il terzo motivo [REDACTED] e [REDACTED] contestano la decisione di primo grado laddove non esamina la domanda risoluzione del contratto di acquisto per violazione, da parte della Banca, dei doveri informativi e di adeguatezza in relazione alla vendita di titoli di Stato Argentini: quantificando il danno nella somma relativa al prezzo di acquisto detratte le cedole incamerate; oltre al risarcimento da lucro cessante per mancato investimento in titoli di pari rendimento per il periodo dall'acquisto alla fine del rapporto: su che si richiede CTU.

2.4. Con l'ultimo motivo si ribadisce il ricorrere di ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c.: quantificando il danno nella somma relativa all'acquisto detratte le cedole incamerate.

3. Con comparsa ritualmente depositata si è costituito BANCA CR FIRENZE S.P.A., che, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

In sede di comparsa conclusionale, preso atto della notizia data dall'appellante di avvenuta vendita dei titoli in data 13/6/2016 per il valore nominale di €52.000,00= al valore di 101 – superiore a quello di acquisto dell'ordine di 100,15 -, ha dedotto il venire meno dell'interesse ad agire dell'appellante per non avere diritto alla restituzione di alcun ammontare e stante la totale assenza di prova del lucro cessante.

4. IL Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art.352 c.p.c. invitava le parti a concludere e teneva la causa in decisione assegnando alle medesime i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. L'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, stante la domanda di restituzione e quella di danno da lucro cessante, nel merito della quale non si può entrare per valutare l'interesse ad agire, non può accogliersi residuando l'interesse alla pronuncia da parte della parte appellante sia in punto di danno, sia in punto di spese processuali.

5.2. L'evidente omessa pronuncia sulle domande indicate dall'appellante importa che le medesime vanno esaminate da questa Corte, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice: "Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza d'annullamento

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 759/14 R.G.

della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353¹ e 354 c.p.c. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019, Rv. 653561 - 02) “.

5.2.1. Pure essendo rilevabile di ufficio anche in questa sede, la questione di nullità solo in conclusionale sollevata dall'appellante per violazione della forma scritta in presenza di contratto monofirma del solo investitore, va comunque disattesa.

Anzitutto perché il contratto risulta sottoscritto per accettazione anche dalla Banca (doc. 1 della appellata nei due fascicoli prodotti in primo grado).

Inoltre e comunque perché la corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite e sanando un conflitto al riguardo, ha statuito da ultimo, con sentenza n.1653/18 (opportunamente richiamata dalla difesa dell'appellata) il principio di diritto secondo il quale « Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Nella specie la stessa esecuzione del contratto e degli ordini di investimento correlati manifesta inequivocamente condotte concludenti, come pure richiama in motivazione lo stesso giudice di legittimità ove rileva “Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo(avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. “.

5.2.2. Il primo motivo di gravame sulla nullità dell'ordine di acquisto (espressamente la domanda è limitata alle obbligazioni Argentina nelle note di precisazione delle conclusioni ex art.10 dlgs.n.5/03 alla pagina 4) e/o del contratto di investimento, è infondato in ognuna delle sue articolazioni essendo ormai acquisito con le ripetute decisioni del giudice di legittimità, che la violazione di norme di comportamento, non importa la sanzione di nullità dell'ordine di acquisto.

Si può limitare la motivazione con il riportare quanto affermato dalla Cassazione con la Sentenza 23 ottobre – 19 dicembre 2007, n. 26724 (ribadita dal successivo consolidato indirizzo del giudice di legittimità) ove “ Se si ha poi riguardo, in modo particolare, al tenore letterale delle norme dettate per disciplinare l'attività ed i contratti delle società d'intermediazione mobiliare, si constata immediatamente come il legislatore abbia espressamente ipotizzato alcune ipotesi di nullità, afferenti alla forma ed al contenuto pattizio dell'atto (art. 8, ult. comma, della legge n. 1 del 1991, ed ora all'art. 23, commi 1, 2 e 3, ed art. 24, ult. comma, del d. lgs. n. 58 del 1998), nessuna delle quali appare tuttavia riconducibile alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente medesimo. Situazioni, queste ultime, che il legislatore ha invece evidentemente tenuto in considerazione per i loro eventuali risvolti in tema di responsabilità, laddove ha espressamente posto a carico dell'intermediario l'onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza (art. 13, ult. comma, della legge n. 1 del 1991, ora sostituito dall'art. 23, ult. comma, del d. lgs. n. 58 del 1998). Né giova appellarsi alla valenza generale dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato. Alla tutela di siffatto interesse sono preordinati il sistema dei controlli facenti capo all'autorità pubblica di vigilanza ed il regime delle sanzioni che ad esso accede, ma nulla se ne può dedurre in ordine alla pretesa nullità dei singoli contratti sul piano del diritto civile, tanto più che questa dovrebbe pur sempre logicamente esser concepita in termini di nullità di protezione, ossia di nullità relativa (come infatti indicano le citate disposizioni del d. lgs n. 58 e del d. lgs. n. 190, con riguardo ai casi in cui la nullità è effettivamente contemplata), e già questo, in difetto di qualsiasi norma che espressamente lo preveda, rende problematico ogni ancoraggio alla figura generale della nullità configurata dal primo comma dell'art. 1418 c.c.”.

5.3.1. Pure palesemente infondata è la domanda di annullamento per dolo, che l'appellante non sa neppure bene se riferire al contratto quadro o all'ordine di acquisto (si sottintende delle obbligazioni Argentina), ma che è palesemente riferito a quest'ultimo dato che l'inganno è riferito alle omesse informazioni al riguardo, nonostante si assuma che la Banca già al marzo 2000 fosse consapevole del prossimo default dello stato

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 759/14 R.G.

Argentino: il che è palesemente infondato come pure si vedrà esaminando la questione relativa agli assunti inadempimenti contrattuali.

5.3.2. Eguale affermazione di infondatezza va riferita all'assunto conflitto di interessi per la vendita in contropartita diretta.

Va subito al riguardo rilevato che al momento dell'acquisto (marzo 2000) non era più in vigore l'art.6 lettera g) della legge 1/91 – richiamata dall'appellante – ma la legge 58/98 che all'art.21 lettera a) e b) non vieta la vendita in conflitto di interessi.

Inoltre secondo l'appellante la sola modalità di vendita darebbe conto della invalidità di essa per conflitto di interessi; ma ciò in nulla contraddice consolidato indirizzo di legittimità, ove si afferma “La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 11876 del 09/06/2016, Rv. 639905 - 01)”. Al che si precisa, come in successiva e conforme Cass. Civ. 15161/18, che “ ... La corte distrettuale ha affermato che la mera negoziazione in contropartita diretta non può di per sé sola determinare un conflitto di interessi ove non si provi anche l'intenzione dell' intermediario di conseguire dalla vendita un fine ulteriore e diverso dal conseguimento del corrispettivo della negoziazione che si ponga in contrasto con quello dell' investitore.”.

5.4. Pure la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli argentini (solo in sede di gravame, ed inammissibilmente, dopo averlo espressamente escluso in primo grado e senza nulla dire al riguardo in punto di violazione dei doveri informativi e di adeguatezza, l'appellante ipotizza la risoluzione anche degli altri ordini di acquisto in fondi azionari per €51.676,02= ed €. 51.667,20= oggetto del medesimo investimento in data 16/3/2000) non può essere accolta.

Anzitutto, e contrariamente all'assunto dell'appellante, al cliente risulta consegnato il documento sui rischi generali di investimento contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro in data 8/3/2000, come da documento 7 prodotto dalla Banca.

Inoltre lo stesso ordine di acquisto oggetto di contestazione contiene una specifica informazione scritta al cliente, che la sottoscrive, ove si dichiara che si tratta di titoli espressamente richiesti dal cliente, il quale è informato: che si tratta di obbligazioni di emittente ad alto rischio, che i titoli hanno quotazioni aleatorie e sono illiquidi, e che il cliente ne accetta il rischio.

Tale specifica dichiarazione resa in calce all'ordine di acquisto assume valore ben indicativo del profilo del cliente e delle adeguatezza dell'investimento, anche tenuto conto che nella medesima occasione egli acquistava per importi rilevanti (equivalenti) fondi azionari, di ancor più rilevante rischio. Né parte appellante, che sottoscriveva in precedenza il contratto quadro ricevendo anche il documento sui rischi di investimento, può affermare di non avere compreso cosa sottoscriveva in sede di investimenti successivamente effettuati.

Inoltre l'annotazione sull'ordine a la stessa qualità degli altri titoli acquistati, palesano la necessaria consapevolezza del cliente sul tipo di titoli acquistati, titoli di Stato estero non UE, e sulla loro caratteristica, e non si comprende quali ulteriori informazioni doveva fornire al riguardo la Banca. Mentre per quanto appresso va escluso che la Banca già al marzo del 2000 potesse avere consapevolezza del grave pericolo di default del titolo.

Quanto alla effettiva "pericolosità" del titolo va rilevato come non è banale osservare che l'emittente non era un'impresa privata (c.d. *corporate bond*) sconosciuta al grande pubblico, ma un'organizzazione statale (c.d. *sovereign bond*): mentre nel primo caso per stimare la solvibilità del debitore occorre analizzare bilanci e valutare le prospettive commerciali, nel secondo caso si discute essenzialmente di un rischio geopolitico collegato a dati macroeconomici di cui chiunque può farsi un'idea semplicemente leggendo i giornali, o comunque attingendo da fonti conoscitive pubbliche largamente diffuse. Se gli appellanti avessero voluto comprare obbligazioni di una sconosciuta società sudamericana, la banca avrebbe potuto attivare i propri canali professionali per assumere informazioni specifiche sul merito creditizio, ma sulla situazione della Repubblica Argentina le notizie accessibili alla banca erano sostanzialmente uguali a quelle a disposizione del cliente, senza presentare particolari asimmetrie informative da colmare. In tale contesto francamente non si vede cos'altro la banca potesse dire al cliente, che, detenendo titoli argentini in portafoglio, poteva seguire di persona il

peggioramento costante della quotazione e quindi l'incremento proporzionale del rischio.

Al riguardo va detto che trattavasi comunque di titoli emessi da uno Stato sovrano che fino al dicembre 2000 hanno ottenuto un rating positivo con una percentuale di insolvenza oscillante dallo 0,93% all'1,57%; e solo dai primi del 2001 tale rating salì al 13% nel giugno e al 26% nel dicembre per poi arrivare al 100% all'inizio del 2002.

Si deve al riguardo considerare che il default dello Stato argentino fu annunciato in modo sostanzialmente non prevedibile il 23/12/2001 e dopo che nel settembre del medesimo anno il FMI aveva concesso all'Argentina un ulteriore prestito di 8 milioni di dollari.

Inoltre l'interesse dell'emittente ad onorare i debiti ha ricevuto conferma nelle recenti notizie relative alla esistenza di un accordo raggiunto fra Governo di Buenos Aires e Task Force Argentina (2 febbraio 2016) relativo al debito con l'Italia e che prevede il pagamento da parte dello Stato emittente, entro il mese di giugno 2016, del capitale originariamente investito e del 50% degli interessi maturati dal 23 dicembre 2001 alla data del pagamento (l'offerta non risulta accettata dagli appellanti che hanno preferito vendere i titoli, come si è visto).

Ne consegue che una attenta considerazione dei titoli oggetto di controversia li rappresenta, almeno alla data degli investimenti effettuati dagli attori, come titoli di stato sovrano resi appetibili dal rilevante rendimento, ma dotati di una buona percentuale di previsione di rientro.

Dunque titoli coerenti al profilo di rischio speculativo portato avanti dagli attori e assistiti da informazioni congrue per una scelta consapevole.

Quanto precede palesa inoltre, e la questione si rileva d'ufficio in quanto inerente i fatti costitutivi del diritto preteso, la assenza di prova del nesso causale tra la assunta condotta inadempiente della Banca e gli acquisiti oggetto di contestazione.

Al riguardo è sufficiente citare il consolidato indirizzo di legittimità ribadito da ultimo da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 2012 ove “ Questa Corte ha chiarito come dev'essere ripartito l'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico,

allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010)."

Incombeva infatti al cliente di dare prova del fatto che, se informato adeguatamente, egli non avrebbe effettuato l'acquisto dei titoli Argentina. Al contrario dalla considerazione del suo profilo di investitore moderatamente propenso ad investire in modo speculativo, nonché dal tenore della nota aggiunta all'ordine di acquisto, risulta prova del contrario, nel senso che, pure se informato, egli avrebbe acconsentito all'investimento in titoli di ottimo rendimento anche se soggetti ad un contenuto rischio di insolvenza della emittente, peraltro rappresentato da uno stato sovrano.

Coerentemente alle ragioni esposte dall'appellata va dunque affermato che non sussiste alcun inadempimento dei doveri di adeguatezza e informativa riferibili nella fattispecie alla Banca.

5.5. Quanto si è appena detto toglie ogni fondamento anche alla domanda di responsabilità precontrattuale a carico della Banca.

Giova peraltro sottolineare come, stante la validità del contratto quadro, quale titolo per l'effettuazione anche di ulteriori investimenti non contestati, è evidente che la dedotta mala fede non potrebbe che riferirsi al momento di esecuzione del contratto di investimento, con l'esecuzione degli ordini di acquisto, e, dunque, essere riferibile solo all'ipotesi di responsabilità contrattuale già in precedenza esaminata ed esclusa: conforme è l'insegnamento di legittimità che lo stesso appellante riporta citando la sentenza 3773/09 che a sua volta riporta un brano delle già richiamate sezioni unite ove "Richiamando la distinzione già prima tracciata tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. ... La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. "

6. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti che, pur se hanno ragione sull'omessa pronuncia, vedono il rigetto di tutte le loro domande in questa fase, e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.l. n.1/2012 come modificato con legge di conversione n.71/2012 e della tabella allegata al D.M. n.55/14 in vigore dal 3/4/2014 ed applicabile alle liquidazioni successive a tale data ex art.28 D.M. cit.

IL valore della causa è indeterminato, tenuto conto della domanda di risarcimento del lucro cessante.

Poiché la vertenza è stata iscritta a ruolo dopo il 31/1/2013 ed il gravame è stato interamente respinto ricorre l'ipotesi del raddoppio del contributo unificato come prevista dall'art. 1 comma 17 e 18 della legge 228/12 che aggiunge all'art.13 del dpr 115/02 il comma 1-quater.

Non si ravvisano gli estremi per applicare il comma 3 dell'art.96 c.p.c..

P.Q.M.

rigetta

l'appello avverso la sentenza n. 406/13 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/5/2013, e, dato atto delle omesse pronunce di cui in parte motiva,

respinge

le domande tutte proposte da [REDACTED] e [REDACTED] contro la BANCA CR FIRENZE S.P.A.;

Condanna

[REDACTED] solido a pagare alla BANCA CR FIRENZE S.P.A. le spese processuali del grado, che liquida per onorari in €. 2.000,00= per la fase di studio, €.1.400,00= la fase introduttiva, ed €.3.400,00= per la fase decisoria; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge.

Dà atto

Che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 comma 1-quater del dpr.115/02.

Così deciso in Firenze il 15/2/2019.

Il Consigliere estensore

Andrea Riccucci

Il Presidente